

IVA

Beni e servizi in tempi di crisi: l'UE propone l'esenzione Iva

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

LA NUOVA TRANSAZIONE FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la **Proposta di direttiva** dello scorso 12 aprile (**COM2021 181 final - 2021/0097 CNS**), la **Commissione europea** ha definito uno **schema normativo** finalizzato ad introdurre l'**esenzione dall'Iva** per i **beni** e i **servizi** che la stessa Commissione, unitamente ad altri organi e agenzie dell'Unione europea, rende disponibili agli Stati membri e ai cittadini durante **periodi di crisi** e di **emergenza**.

In altri termini, come si legge nella **Relazione** di accompagnamento *“la (...) proposta prevede un'**esenzione dall'IVA** per le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate a destinazione della Commissione o di un'agenzia o un organismo dell'UE, o per i beni da questi importati, qualora la Commissione o l'agenzia/l'organismo in questione acquisti tali beni o servizi nell'ambito di un mandato ad essi conferito dal diritto dell'Unione **nell'interesse pubblico**”*.

A tal fine, quindi, la Proposta in esame modifica in più punti la **direttiva 2006/112/CE** che, come noto, contiene disposizioni in materia di sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

La proposta in esame è, con tutta evidenza, conseguenza della crisi sanitaria, economica e sociale determinata dalla pandemia da Covid-19, nel corso della quale le istituzioni europee hanno avuto modo di sperimentare come **l'applicazione dell'Iva** a talune **particolari tipologie di operazioni** rappresenta, nell'ambito dei meccanismi di appalto, un **“fattore di costo”** destinato a incidere pesantemente sui bilanci.

Infatti, *“tali importi dell'Iva **riducono il volume di beni e servizi che la Commissione può acquistare** per la costituzione di scorte o la distribuzione immediata agli Stati membri, aumentando nel contempo la complessità e ritardando le operazioni di solidarietà destinate a far fronte a necessità urgenti”*.

Con la proposta in parola, quindi, la Commissione europea mira a **ottimizzare l'utilizzo dei fondi UE** destinati a far fronte a **situazioni di crisi**, quali **calamità naturali** ed **emergenze**

sanitarie, in una prospettiva sia di breve sia di medio/lungo termine.

Non a caso, nella Relazione si fa espresso riferimento sia *“all’urgente necessità di un’azione immediata per quanto riguarda la lotta contro l’attuale pandemia di Covid-19”* sia alla necessità di *“essere pronti ad agire in vista dell’adozione futura di misure comparabili a livello dell’Unione nell’interesse pubblico”*.

Ciò giustifica, quindi, l’introduzione di **un’esenzione Iva generalizzata** in relazione agli acquisti effettuati dalla Commissione o da un’agenzia o un organismo europeo al fine di donare, costituire scorte o fornire in altro modo beni o servizi agli Stati membri o a terzi, *“in quanto ciò costituisce la soluzione appropriata necessaria per facilitare il coordinamento delle misure a livello dell’Unione”*.

Quando diventeranno **effettive**, le disposizioni contenute nella **Proposta di direttiva** consentiranno alla Commissione, e agli altri organi/agenzia dell’Unione, di **importare a acquistare in esenzione Iva i beni e i servizi** la cui distribuzione è finalizzata alla implementazione delle **misure di contrasto** a un’**emergenza**, vale a dire connesse a *“qualsiasi attività svolta nell’adempimento di un mandato ad essi conferito dal diritto dell’Unione nell’interesse pubblico”*.

Ad esempio, *“i beni o servizi acquistati possono essere messi **gratuitamente a disposizione degli Stati membri** o di terzi (ospedali, autorità sanitarie nazionali o autorità nazionali preposte alla gestione delle catastrofi o imprese private incaricate della gestione delle catastrofi)”* oppure *“possono (...) rientrare in una **strategia di costituzione di scorte in vista di future donazioni**”*.

A fronte degli **obiettivi** avuti di mira, l’**ambito di applicazione** delle disposizioni contenute nella **Proposta di direttiva** molto ampio.

Per ciò che concerne i **beni**, ad esempio, rientrerebbero nel campo di azione delle norme in esame le **“contromisure mediche di qualsiasi tipo”**, quali:

- **prodotti biologici** (vaccini, emoderivati o anticorpi, ecc.);
- **farmaci e medicinali** (antimicrobici e antibiotici, antidoti contro le minacce chimiche, trattamenti per lesioni da radiazioni, antitossine, compresse di iodio da utilizzare in caso di incidenti nucleari);
- **dispositivi medici** (test e materiali diagnostici, attrezzature di laboratorio, dispositivi di protezione individuale come guanti, respiratori/maschere, camici, prodotti e attrezzature per la disinfezione).

Nel **campo di applicazione** della proposta rientrano anche:

- **prodotti non medici necessari per far fronte a crisi umanitarie**, quali, ad esempio, tende, letti da campo, abbigliamento e cibo, attrezzature di ricerca e soccorso per le regioni sismiche, sacchi di sabbia, giubbotti di salvataggio e battelli pneumatici per le regioni

soggette a inondazioni, dispositivi di misurazione delle radiazioni da utilizzare in caso di incidenti nucleari;

- **un'ampia gamma di servizi**, tra cui servizi non connessi al settore sanitario, quali, ad esempio, sviluppo, produzione e acquisto dei prodotti necessari, attività di ricerca e innovazione, attività di appalto congiunte, costituzione di scorte strategiche di prodotti, licenze farmaceutiche, applicazione di terapie, accoglienza di pazienti, scambio di personale sanitario o di altri esperti, messa a disposizione di strutture di quarantena, sperimentazioni cliniche, convalida scientifica di prodotti medici, disinfezione di locali.

La **Proposta** in esame si inserisce in maniera piena e coerente nel **quadro** delle **iniziative già adottate** dall'UE nel corso dell'ultimo anno per far fronte alla **crisi pandemica** ancora in corso e rappresenta un ulteriore passo verso il **rafforzamento** della **capacità** delle **istituzioni unionali** di **contenere** e **contrastare** situazioni di **crisi**.

Pertanto, la Commissione sottolinea che l'iniziativa legislativa “è **particolarmente urgente** in considerazione dell'attuale pandemia di Covid-19”; inoltre, sebbene alcune misure che rientrano nel campo di applicazione della presente iniziativa siano già in corso, “*al fine di ottenere il massimo beneficio, gli Stati membri dovrebbero applicare **retroattivamente** l'esenzione dall'Iva introdotta dalla presente proposta alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021*”.